

**Regolamento per l'accesso all'esame di idoneità professionale
dei giornalisti mediante "ricongiungimento"**

L'Ordine dei giornalisti della Toscana, vista la delibera del Cnog del 18 dicembre 2013 in materia di accesso all'esame di idoneità professionale mediante "ricongiungimento";
visto il Documento varato dai presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti nella riunione del 30 ottobre 2013 nel testo risultante dalle modifiche al 5 febbraio 2014;
sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal governo come principio guida, e dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso;
preso atto dei documenti di indirizzo del Cnog 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all'unanimità:

DELIBERA

il presente Regolamento per garantire l'accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica in maniera esclusiva e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.

A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l'accesso all'esame di idoneità professionale attraverso un iter di "ricongiungimento".

Il "ricongiungimento", non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d'ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.

Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento, si intende nel solco dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti.

Art. 1) REQUISITI

Può richiedere il ricongiungimento, all'Ordine regionale di appartenenza entro il 31 dicembre 2016, il pubblicista che, iscritto all'elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:

- abbia esercitato in maniera sistematica ed esclusiva attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui almeno 18 nell'ultimo triennio;
- abbia esercitato la suddetta attività presso una o più testate giornalistiche stampate, audiovisive o telematiche, o presso un ufficio stampa sotto la guida di un giornalista professionista; ove abbia prestato attività in un ufficio stampa, ai fini del "ricongiungimento" è comunque necessario che la struttura sia dotata di una propria testata giornalistica registrata;
- abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
- abbia conseguito nel periodo di riferimento un reddito lordo per l'attività giornalistica indicativamente non inferiore al minimo contrattuale netto previsto per i praticanti giornalisti con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.; sia inoltre stata versata regolarmente la contribuzione presso l'Inpgi e/o altri istituti previdenziali collegabili all'attività di informazione per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui almeno 18 nell'ultimo triennio;

- consegnare all'Ordine regionale della Toscana, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente la documentazione necessaria per attestare l'attività svolta, confermata sotto la propria responsabilità dal direttore, o da un professionista, all'Ordine o accertati direttamente dall'Ordine regionale della Toscana;
- continuare a svolgere, anche al momento della domanda, attività giornalistica, abbia una regolare posizione contributiva aperta ed attesti di vivere di tale attività in via esclusiva,

Art. 2) **ACCESSO ALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- La verifica dei requisiti viene effettuata dall'Ordine regionale della Toscana che valuta l'attività e la consistenza della prestazione svolta, nonché l'idoneità della/e struttura/e in cui l'aspirante ha svolto e svolge attività, anche a distanza, ai fini della garanzia del compimento di un adeguato tirocinio formativo. L'esito positivo della verifica consente l'iscrizione al Corso telematico di formazione di cui appresso.
- Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell'attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti.
- Il tirocinio teorico finalizzato all'acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dalla partecipazione al Corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog; inoltre dalla partecipazione ad un Corso di 8 ore in aula tenuto e certificato dall'Ordine regionale della Toscana.
- La partecipazione al Corso telematico di formazione consente l'acquisizione di crediti formativi.
- Il superamento della prova finale del Corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva dei 18 mesi, all'iscrizione nel Registro dei praticanti.
- L'accesso all'esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del Corso organizzato dall'Ordine regionale della Toscana.